



#### Camera di Commercio di Padova

Bando per l'erogazione di contributi finanziari a supporto della doppia transizione digitale ed ecologica delle micro, piccole e medie imprese della provincia di Padova

Anno 2023

#### **NOTA PRELIMINARE:**

Al momento di pubblicazione del presente bando sono in corso degli approfondimenti normativi per accertare l'ambito di applicazione del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, art. 5, commi 6 e 7 e potenziali riflessi su bandi promossi dagli enti pubblici non rientranti tra i fondi PNRR e Fondi europei.

Il presente bando prevede, all'art. 7, comma 4, l'ammissibilità delle spese (fatture emesse) dal 01.01.2023 al 31.12.2023.

NEL CASO IN CUI, A SEGUITO DI INTERVENUTI CHIARIMENTI NORMATIVI, IL D.L. 13 DEL 24.02.2023, DOVESSE APPLICARSI ANCHE ALL'INCENTIVO PREVISTO DAL PRESENTE BANDO, L'ART. 7, COMMA 4 DEL BANDO ANDRA' INTESO IN COERENZA CON I CHIARIMENTI NORMATIVI.

IN TAL CASO IN PARTICOLARE, A PARTIRE DAL 01/06/2023 LE FATTURE DEVONO CONTENERE IL CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso.

FATTE SALVE LE EFFETTIVE RISULTANZE DEI CHIARIMENTI ATTESI, POTREBBERO PERTANTO ESSERE AMMISSIBILI LE FATTURE EMESSE DAL 01/01/2023 E FINO AL 31/05/2023 SENZA L'INDICAZIONE DEL CUP, MENTRE PER LE FATTURE EMESSE DAL 01/06/2023 IN POI SARANNO AMMISSIBILI SOLO LE FATTURE CHE RIPORTERANNO ESPRESSAMENTE IL CUP COMUNICATO DALLA CAMERA DI COMMERCIO AI BENEFICIARI IN SEDE DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO.

SI PREVEDE FIN D'ORA PRECAUZIONALMENTE CHE I FUTURI BENEFICIARI DI CONCESSIONE PROVVEDANO A FAR INSERIRE NELLE FATTURE DI ACQUISTO DEI PROPRI FORNITORI IL CODICE CUP CHE VERRA' COMUNICATO DALLA CAMERA DI COMMERCIO IN SEDE DI CONCESSIONE.

IN CASO DOVESSERO INTERVENIRE TALI MODIFICHE, VERRA' DATA APPOSITA COMUNICAZIONE SULLA PAGINA RISERVATA AL BANDO NEL SITO CAMERALE.

#### **ARTICOLO 1 – FINALITÀ**

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova - di seguito Camera di commercio, nell'ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.01, a seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 12 marzo 2020 che ha approvato il progetto "Punto Impresa Digitale" (PID), intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci green oriented volti a sostenere la transizione ecologica del tessuto produttivo. La Camera di commercio, come previsto dalla relazione previsionale e programmatica per l'anno 2023, intende supportare la realizzazione di azioni volte a favorire l'innovazione e lo sviluppo tecnologico delle imprese, migliorare l'accesso alle nuove tecnologie e la loro qualità, per accrescere le competenze del territorio e generare innovazione e sviluppo, nonché, nell'ambito dell'iniziativa strategica di Sistema "La doppia transizione digitale ed ecologica" autorizzata dal Ministero delle imprese e del Made in Italy con decreto del 23 febbraio 2023, incentivare l'avvio da parte delle imprese di percorsi per favorire la transizione energetica attraverso interventi di efficienza energetica, affiancandole nei processi di cambiamento e innovazione, promuovendo l'efficienza delle risorse, il sostegno alla transizione alla green economy e promuovendo l'economia circolare per incentivare l'eco-innovazione:

### **ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO**

- 1. Con il presente Bando si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto, progetti/interventi per la doppia transizione, digitale ed ecologica, realizzati da singole imprese.
- 2. Gli <u>ambiti tecnologici</u> di innovazione digitale e transizione ecologica ricompresi nel presente Bando dovranno riguardare almeno una delle voci dell'Elenco seguente, inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi e, specificamente:

### Transizione digitale

- 1. robotica avanzata e collaborativa:
- 2. interfaccia uomo-macchina;
- 3. manifattura additiva e stampa 3D;
- 4. prototipazione rapida;
- 5. internet delle cose e delle macchine:
- 6. cloud, High Performance Computing HPC, fog e quantum computing;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> I termini "**Industria 4.0**", "**Impresa 4.0**" o, abbreviato, "**I4.0**" utilizzati di seguito si riferiscono agli ambiti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 2, Elenco 1, del presente Bando.

- 7. cyber security e business continuity (es. CEI cyber exposure index, vulnerability assessment, penetration testing etc.);
- 8. big data e analytics;
- 9. intelligenza artificiale;
- 10. blockchain;
- 11. soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
- 12. simulazione e sistemi cyber fisici;
- 13. integrazione verticale e orizzontale (comprese consulenze e perizie rilasciate da ingegneri o periti industriali iscritti nei rispettivi albi professionali finalizzate all'analisi e all'attestazione dell'interconnessione dei beni 4.0 ai sistemi aziendali) :
- 14. soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l'ottimizzazione della supply chain;
- 15. soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, software gestionale per l'automazione del magazzino, software per l'integrazione tecnologica della produzione, etc);
- 16. sistemi per la formazione online e a distanza (realizzazione o acquisto piattaforme, licenze per il loro utilizzo, sistemi audio/video per la fornitura di unità didattiche online);
- 17. e-commerce: realizzazione di piattaforme/sistemi di e-commerce (nb: il sito web deve essere attivo e l'intervento completato), anche realizzazione di sistemi di e-commerce su piattaforme di soggetti terzi;
- 18. sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;
- 19. tecnologie per l'in-store customer experience;
- 20. interventi volti a migliorare il posizionamento organico nei motori di ricerca (es. SEO, SEM);
- 21. spese sostenute per creazione, rifacimento (allineati alle ultime tecnologie disponibili, con funzionalità integrate, e maggiore accessibilità per gli utenti, non vetrine statiche, non mero restyling grafico) o ottimizzazione del sito web (nb: il sito web deve essere attivo e l'intervento completato).

# Per la transizione digitale sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa riferite alle voci dal punto 1 al punto 21:

- A. spese per consulenze transizione digitale
- B. spese per la formazione transizione digitale
- C. spese per acquisto di beni strumentali e servizi transizione digitale

#### Transizione ecologica

22. audit/diagnosi energetici, finalizzati a valutare la situazione iniziale "as is" dell'impresa, per

individuare e quantificare gli interventi di efficienza e le opportunità di risparmio e definire un piano di miglioramento energetico

- 23. analisi delle forniture di energia, attraverso l'analisi dei documenti contrattuali e contabili delle utenze, finalizzata alla definizione di un programma di ottimizzazione dei parametri contrattuali alla luce delle caratteristiche produttive dell'impresa;
- 24. progettazione di sistemi di raccolta e di monitoraggio dei dati energetici di base (bollette, contatori, ecc.) e della produzione (consumi, rendimenti, ecc.), anche attraverso l'utilizzo di automazioni con tecnologie 4.0;
- 25. piano di miglioramento energetico con individuazione e quantificazione degli interventi di efficienza e le opportunità di risparmio dell'impresa; progettazione degli interventi di efficientamento energetico a seguito di diagnosi energetica;
- 26. studi di fattibilita' tecnico-economica per progetti di riqualificazione energetica;
- 27. studio di fattibilità tecnico-economica finalizzata alla realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER);
- 28. predisposizione della documentazione tecnica (progetto, configurazione, ecc.) e giuridica (statuto, contratti, ecc.) necessaria alla costituzione/adesione di/ad una CER;
- 29. verifiche tecniche termografiche, verifiche tecniche su impianti di generazione di energia comprese le verifiche sugli apparati di protezione e di misura;
- 30. analisi dei processi industriali dell'impresa volte alla riduzione dei consumi energetici studi per l'adozione di sensoristica per il controllo dei consumi energetici di macchinari, impianti, edifici aziendali:
- 31. Life Cycle Assessment (LCA): definizione dell'obiettivo e del campo di applicazione dell'analisi (ISO 14041); compilazione di un inventario degli input e degli output di un determinato sistema (ISO 14041); valutazione del potenziale impatto ambientale correlato a tali input ed output (ISO 14042); interpretazione dei risultati (ISO 14043).
- 32. implementazione di Sistemi di gestione dell'energia in conformità alle norme ISO 50001, ISO 50005, ISO 50009;

Per la transizione ecologica sono ammissibili le seguenti **tipologie di spesa per le voci dal punto** 22 al punto 32:

A. spese per acquisto di consulenze relativi alle voci sopra indicate - transizione ecologica

Le spese sostenute per acquisto di beni, servizi, formazione e consulenze devono essere relative a processi aziendali, agli impianti, macchinari, ed edifici della sede legale o unità locale operative sita in provincia di Padova. La localizzazione degli interventi dovrà risultare dalle relative fatture, relazioni e documenti giustificativi.

## ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

- 1. Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di Commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro 500.000,00.
- 2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributo a fondo perduto.
- 3. L'entità massima dell'agevolazione non può superare il 50% delle spese ammissibili.
- 4. I contributi avranno un importo unitario massimo di € 5.000,00 e un importo minimo pari ad € 1.500.
- 5. L'investimento minimo da sostenere (spese ammissibili) è pari ad € 3.000.
- 6. Alle imprese in possesso del rating di legalitಠverrà riconosciuta una premialità di € 100,00 che si sommano al contributo spettante nel rispetto dei pertinenti massimali relativi agli aiuti de minimis di cui all'art. 9
- 7. il contributo liquidabile ad esito positivo della rendicontazione **non potrà** essere superiore al contributo concesso;
- 8. nel caso in cui le spese rendicontate e ritenute ammissibili risultino inferiori al minimo previsto di € 3.000,00 nessun contributo potrà essere erogato;
- 9. nel caso in cui le spese rendicontate ritenute ammissibili risultino inferiori alle spese dichiarate in sede di domanda (sulla base delle quali è stato calcolato il contributo), il contributo liquidabile verrà proporzionalmente ridotto;
- 10. nel caso in cui le spese rendicontate ritenute ammissibili risultino inferiori al 50% delle spese dichiarate in sede di domanda, **nessun contributo potrà essere erogato**;
- 11. I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, *comma* 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, salvo i casi di esenzione.
- 12. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
  - a. incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
  - b. chiudere anticipatamente i termini per la presentazione delle domande in caso di esaurimento delle risorse disponibili;
  - c. riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.
- 13. Di tali variazioni verrà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito camerale www.pd.camcom.it.

#### **ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI**

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese di tutti i settori, salvo le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura (compresa l'attività di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti) che, alla data di

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

presentazione della domanda e fino alla concessione e liquidazione del contributo, presentino i seguenti requisiti:

- a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014<sup>3</sup>;
- b) di una sede **operativa** nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Padova. La predetta localizzazione deve risultare dalla banca dati del Registro delle Imprese e può coincidere con la sede legale ovvero con un'unità locale<sup>4</sup>;
- c) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
- d) non si trovino in uno stato previsto dalla disciplina delle procedure concorsuali e delle crisi d'impresa, non devono avere in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni, non devono essere in stato di insolvenza o in liquidazione, anche volontaria.
- e) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
- f) non abbiano forniture di servizi in essere con la Camera di commercio di Padova ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135<sup>5</sup>;
- g) **sono escluse** dall'ammissione al contributo le imprese di qualunque forma giuridica che abbiamo dichiarato agli atti del Registro Imprese la medesima sede legale presso il medesimo numero civico di altra impresa che precede in graduatoria;
- h) **non presentino** nella propria compagine sociale e/o nei propri organi di amministrazione soggetti in carica presso gli Organi della Camera di Commercio, ad eccezione delle società di servizi delle Associazioni imprenditoriali, in quanto l'eventuale incarico è svolto in rappresentanza della generalità delle imprese (cfr. Legge 190/2012);
- i) non abbiano ottenuto la concessione e conseguente liquidazione del contributo a valere sul "Bando per l'erogazione di contributi finanziari a supporto della digitalizzazione e della

<sup>3</sup> Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> la Sede operativa è uno dei luoghi dove viene effettivamente svolta l'attività imprenditoriale. Può coincidere o no con la Sede legale, e deve essere regolarmente comunicata alla Camera di Commercio competente. Non sono sedi operative le unità locali magazzino o ufficio per le quali non si ha un'attività economica dichiarata, trattandosi di sole localizzazioni che contribuiscono al processo produttivo che si svolge altrove.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

transizione verso "Impresa 4.0" delle micro, piccole e medie imprese della provincia di Padova Anno 2022"

I requisiti di cui al comma precedente, lettere da a) a h) dovranno essere posseduti dall'impresa fino al momento dell'erogazione, **pena la revoca del contributo.** 

## 2. Alla data della presentazione della rendicontazione, ai fini dell'erogazione del contributo, le imprese:

- 1. dovranno risultare in regola con il pagamento del diritto annuale. Nel caso in cui si riscontri un'irregolarità in merito al pagamento del diritto annuale, le imprese saranno invitate a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, pena la non ammissibilità al contributo; saranno considerate comunque ammissibili domande di contributo inviate da imprese che presentino irregolarità nel versamento del diritto annuale a seguito di errori materiali di calcolo o errati arrotondamenti con differenze di pochi centesimi o euro negli ultimi 10 anni (termine di prescrizione del diritto annuale). Le irregolarità per le quali non è richiesta la regolarizzazione ai fini dell'ammissibilità al presente bando di contributo saranno comunque oggetto di accertamento da parte dell'ufficio Diritto Annuale in sede di controllo e accertamento periodico finalizzato all'emissione dei ruoli esattoriali.
- 2. dovranno aver assolto gli **obblighi contributivi** e essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;. la liquidazione del contributo sarà subordinata alla verifica della regolarità contributiva, attestata da D.U.R.C. regolare acquisito d'ufficio dalla Camera di Commercio);
- 3. non devono avere fornitori di beni e/o di servizi per il bando in oggetto in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa richiedente/beneficiaria ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. Per "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" si intendono tutte quelle situazioni che pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario che di fatto si traduca in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato;

## ARTICOLO 5 – SOGGETTI DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

- 1. I contributi sono concessi alla singola impresa che presenta domanda di contributo.
- 2. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo.** In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in

ordine cronologico, salvo nel caso in cui autonomamente l'impresa si accorga di aver commesso degli errori e rinvii, entro i termini previsti dal bando, la domanda correttamente; in questo caso sarà presa in considerazione la domanda inviata correttamente e sarà esclusa quella incompleta, anche se inviata prima in ordine cronologico. In caso di reinvio della pratica l'impresa dovrà darne contestuale comunicazione alla Camera di Commercio via PEC all'indirizzo promozione@pd.legalmail.camcom.it, motivando il reinvio e chiedendo di tenere in considerazione la pratica in questione.

## ARTICOLO 6 – FORNITORI DI BENI STRUMENTALI E SERVIZI, CONSULENZE E FORMAZIONE

1. Ai fini del presente bando, i fornitori di beni strumentali e servizi, consulenze e formazione ammissibili di cui all'art. 7, devono essere iscritti al Registro delle Imprese e/o al REA, se tenuti ai sensi delle norme vigenti. NB: L'attività risultante dalla visura camerale deve essere coerente con la prestazione realizzata.

Ai fini del presente Bando, l'impresa dovrà avvalersi per i servizi di consulenza in materia di innovazione digitale, di cui all'elenco dell'art 2, comma 2, punti da 1 a 21, di uno o più fornitori tra i seguenti:

- Competence center di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l'innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
- 2. incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
- 3. FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (http://fab.cba.mit.edu/about/charter/);
- centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22
   maggio 2017 (MiSE) –
   (https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/certificazione-dei-centri-di-tras ferimento-tecnologico-industria-40);
- start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;

- Innovation Manager iscritti nell'elenco dei manager tenuto da Unioncamere, consultabile all'indirizzo
   web: <a href="https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/elenco-dei-manager-dellinnovazione">https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/elenco-dei-manager-dellinnovazione</a>;
- 7. Relativamente ai soli servizi di formazione per interventi di cui all'art. 2, comma 2, punti da 1 a 21, l'impresa dovrà avvalersi esclusivamente di agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori, salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 1.
- 8. Per consulenze in materia di transizione ecologica, art. 2, comma 2, punti da 22 a 32 l'impresa dovrà avvalersi di uno o più fornitori tra i seguenti:
  - a. Esperto in gestione dell'energia (EGE) certificato UNI CEI 11339:2009
  - b. Energy Service Company (ESCO) certificata UNI CEI 11352
  - c. Società o Enti (iscritti al Registro Imprese o al REA) specializzati in servizi di consulenza nell'ambito della sostenibilita' ambientale, del risparmio energetico e dell'utilizzo economico delle risorse (tale specializzazione deve risultare dall'oggetto sociale e/o dall'attività esercitata come risultanti da visura camerale)
- 9. **Ulteriori fornitori** in materia di digitalizzazione o energy manager e/o altri esperti in materia di consulenza nell'ambito della sostenibilita' ambientale, del risparmio energetico e dell'utilizzo economico delle risorse **a condizione che**:
  - a. abbiano realizzato nell'ultimo triennio (2020, 2021 e 2022 e nell'anno in corso) almeno tre attività, a favore di clienti diversi, per servizi di consulenza alle imprese, nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 2, comma 2, punti da 1 a 21 oppure da 22 a 32. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria prima della presentazione della rendicontazione (Allegato D)
  - b. la loro attività sia coerente con la prestazione realizzata (per i fornitori iscritti al Registro delle imprese e per i soggetti REA sarà verificata l'attività esercitata come risultante dalla visura camerale).
- 2. Non sono richiesti requisiti specifici per <u>i soli fornitori di beni strumentali e servizi</u> di cui all'art. 7 comma 1, lett. b).

#### **ARTICOLO 7 - SPESE AMMISSIBILI**

- 1. Sono ammissibili le spese per:
  - a) servizi di consulenza e/o formazione, finalizzati all'introduzione e/o all'apprendimento e/o all'integrazione di una o più tecnologie per la transizione digitale tra quelle previste all'art. 2, comma 2, punti da 1 a 21 (transizione digitale) del presente Bando; Le attività formative e di consulenza devono essere svolte nel corso dell'anno 2023. NB: la formazione strettamente propedeutica all'attivazione o implementazione di una nuova tecnologia/macchinario digitalmente integrato, nonché per l'utilizzo di software/piattaforme, erogata dal fornitore del bene o del servizio, compresi i software back-end per la gestione di siti web, non viene considerata quale servizio di formazione a sé stante ai sensi del presente bando, ma è ammissibile quale spesa accessoria all'acquisto del bene o del servizio a cui la medesima si riferisce. In tal caso non si applicano le norme di cui all'art. 12, comma 5, punto 7;
  - b) acquisto di beni strumentali e servizi, inclusi dispositivi e spese di connessione, relativi alle tecnologie di cui all'art. 2, comma 2, punti da 1 a 21 (transizione digitale) del presente Bando; trattandosi di interventi di digitalizzazione dell'impresa, sono ammissibili i beni/attrezzature il cui utilizzo è basato su un software dedicato/integrato che consenta la digitalizzazione del processo produttivo o di parte di esso. In tal caso, ferma restando l'ammissibilità complessiva del costo del bene, il titolo di spesa deve contenere l'indicazione della componente di costo relativa al software. In caso il costo del software sia ricompreso nel costo complessivo del bene. l'impresa dovrà produrre apposita relazione/documentazione tecnica da cui risulti la componente digitale del bene;
  - c) <u>servizi di consulenza</u>, finalizzati all'analisi, progettazione, introduzione di interventi per la transizione ecologica previste all'art. 2, comma 2, punti da 22 a 32 (transizione ecologica) del presente Bando;
  - d) Si considerano ammissibili i costi sostenuti (fatture emesse) nel 2023 per le licenze d'uso, abbonamenti, canoni periodici limitatamente all'utilizzo di tecnologie di cui all'art.2 comma 2, punti da 1 a 21, anche per l'accesso a piattaforme per la formazione online e a distanza;
  - e) gli acquisti di beni e servizi, gli interventi formativi, le consulenze devono essere realizzati solo nel corso del 2023 (quindi non sono ammissibili fatture 2023 relative ad interventi realizzati nel 2022).
- 2. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
  - a) servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.), con esclusione delle certificazioni per l'implementazione di Sistemi di gestione dell'energia in conformità alle norme ISO 50001, ISO 50005, ISO 50009;
  - b) trasporto, vitto e alloggio;

- c) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria non collegata ad un intervento di innovazione tecnologica di cui all'art. 2, comma 2, punti da 1 a 21;
- d) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge;
- e) abbonamenti per canoni ordinari di connettività, telefonici, elettrici, investimenti tramite leasing e simili;
- f) spese per acquisto di telefoni cellulari, tablet, notebook, PC, monitor
- 3. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, **pena la non ammissibilità**, il riferimento a quali voci, tra quelli indicati all'art. 2, comma 2, del presente Bando, si riferisce la spesa.
- 4. FATTO SALVO QUANTO RIPORTATO NELLA NOTA PRELIMINARE AL BANDO, I contributi di cui al presente bando sono concessi per <u>spese sostenute (fatture emesse)</u> a partire dal 1 gennaio 2023 e fino al 31.12.2023 e quietanzate alla data di presentazione della rendicontazione (data ultima 12 febbraio 2024).
- 5. NB: In previsione di possibili interpretazioni normative in senso estensivo del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, art. 5, commi 6 e 7, nella fatture dei fornitori delle Imprese per il presente bando, dovrà essere riportato il codice CUP (codice unico di progetto) che la Camera di Commercio comunicherà ai soggetti beneficiari a seguito della concessione del contributo, pena la non ammissibilità delle spese presentate.
- 6. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.
- 7. Il pagamento delle spese ammissibili va effettuato esclusivamente tramite: bonifico bancario che riporti esito della transazione (stato del bonifico: pagato, eseguito, operazione conclusa, NON mero ordine di bonifico), carta di credito (solo se accompagnato da estratti conto intestati all'impresa beneficiaria/mamma imprenditrice da cui risulti l'addebito stesso), ricevuta bancaria, assegno di cui risulti la movimentazione nell'estratto conto bancario o postale, o analoghi strumenti che garantiscano la più completa tracciabilità. Non sarà ammessa a contributo la spesa il cui pagamento è stato effettuato per compensazione. In caso di pagamento a mezzo RiBa, saranno ammesse le spese limitatamente alle ricevute scadute ed effettivamente pagate al momento della presentazione della domanda.
  - In caso di pagamento con assegno, oltre ad allegare copie dello stesso e movimentazione nell'estratto conto bancario o postale, è da compilare l'apposita sezione del Modello di Domanda e dichiarazioni sostitutive Allegato A.
- 8. la correlazione delle spese rispetto agli obiettivi del presente Bando (e dell'elenco di cui all'art. 2, comma 2) dovrà essere evidenziata, a pena di inammissibilità della spesa, dalle causali delle

fatture. Dalla causale delle fatture dovrà essere chiaramente identificabile l'oggetto dell'acquisto. In caso l'oggetto dell'acquisto non sia chiaramente identificabile dalla causale della fattura, l'impresa dovrà produrre apposita dichiarazione del fornitore esplicativa dell'oggetto dell'acquisto o, in caso di oggettiva impossibilità di produrre quest'ultima (acquisti tramite e-commerce), una propria dichiarazione sostitutiva e ogni documento utile ad identificare chiaramente l'oggetto dell'acquisto.

- 9. non saranno in ogni caso presi in considerazione gli interventi i cui documenti di riferimento (contratti, DDT e note di consegna - ove previsti, rapporti di intervento, fatture, di acconto o meno, e quietanze delle stesse) siano datati precedentemente o successivamente ai termini di cui al punto 4.
- 10. le fatture devono essere redatte in euro e in lingua italiana ed esporre con chiarezza le singole voci di costo o essere accompagnate da apposita traduzione.
  - 11. eventuali documenti fiscali/fatture emessi in valute diverse dall'Euro, devono essere accompagnati, da dichiarazione del controvalore in euro, alla data di emissione della fattura/documento fiscale.
  - 12. eventuali documenti fiscali/fatture redatte non in lingua italiana dovranno essere accompagnate da apposita traduzione da cui si evinca chiaramente l'oggetto dell'acquisto.

#### **ARTICOLO 8 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO**

- 1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime *de minimis* ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013). In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* accordati ad un'impresa "unica" non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.
- 3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni sequenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

4. La Camera di Commercio effettuerà la verifica del rispetto dei massimali de minimis nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. Si raccomanda pertanto di verificare presso il Registro i contributi ottenuti dall'impresa (concessi anche se non ancora effettivamente percepiti) nell'esercizio corrente e nei due precedenti la data della domanda. Si raccomanda la verifica di tali contributi accedendo al sito del registro nazionale aiuti di stato:

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

## **ARTICOLO 9 – CUMULO**

- 1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
- a) con altri aiuti in regime de minimis fino al massimale de minimis pertinente;
- b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
- 2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.
- 3. I contributi di cui al presente bando sono cumulabili con altri contributi pubblici anche nei casi in cui tali altri contributi pubblici non siano giuridicamente inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art 107 del TFUE (es: credito d'imposta di valenza generale), purché non sia superata un'intensità massima del 100% dei costi sostenuti dalle imprese relativamente agli stessi costi ammissibili.
- 4. L'impresa dovrà comunque evitare sovracompensazioni sugli stessi costi ammissibili (stesse fatture) e dovrà dichiarare che il contributo camerale sommato a eventuali altri benefici pubblici non eccede il 100% dei costi ammissibili.

#### ARTICOLO 10 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco<sup>I</sup> di Infocamere – Servizi e-gov, contributi alle imprese, dalle ore 10:00 del 10/07/2023 alle ore 19:00 del 11/08/2023. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al contributo.

Per l'invio telematico è necessario:

- registrarsi gratuitamente ai servizi di consultazione e invio pratiche di Telemaco secondo le procedure disponibili all'indirizzo: <u>www.registroimprese.it</u>, area utente, registrati;
- dopo 48 ore lavorative si riceverà e-mail con le credenziali per l'accesso;
- collegarsi al sito www.registroimprese.it;

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Le informazioni relative al sistema Telemaco sono disponibili al seguente link

- compilare il Modello Base della domanda, seguendo il percorso: Sportello Pratiche,
   Altri adempimenti camerali, Contributi alle imprese, Crea modello, Avvia compilazione;
- procedere con la funzione "Nuova" che permette di creare la pratica telematica;
- procedere con la funzione "Allega" che consente di allegare alla pratica telematica tutti i documenti obbligatori (firmati digitalmente, mediante l'utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi del Titolare/Legale rappresentante/Procuratore specifico) previsti dal bando di concorso:
- 2. E' ammesso il conferimento di apposita procura speciale per la predisposizione e l'invio della pratica telematica con le modalità di cui all'art. 38 comma 3 bis del D.P.R. 445/2000 mediante la compilazione dell'apposita sezione dell'Allegato A. In tal caso anche l'intermediario delegato dovrà firmare digitalmente il Modello di domanda, Allegato A

Tutti gli allegati alla pratica telematica dovranno essere firmati digitalmente (dal seguente link sono scaricabili i software per firmare digitalmente i documenti:)

https://www.card.infocamere.it/infocard/pub/download-software 5543

- 3. Alla pratica telematica di domanda di contributo **dovrà essere allegata** la seguente documentazione:
  - 1) MODELLO BASE generato dal sistema e firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa; NB: il mancato invio del Modello base comporta l'esclusione dalla presente procedura di assegnazione contributo
  - 2) MODELLO DOMANDA E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (Allegato A) in formato PDF EDITABILE, firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa e, in caso di procura, anche dall'intermediario delegato. In caso di firma autografa da parte del legale rappresentante deve essere allegato documento d'identità in corso di validità del rappresentante medesimo.
  - Il mancato invio del Modello di domanda comporta l'esclusione dalla presente procedura di assegnazione contributo
  - **3) Report di self-assessment di maturità digitale compilato "Selfi4.0**" (il modello può essere trovato sul portale nazionale dei PID):

https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/qli-strumenti-assessment-impres

<u>e</u>

e/o il Report "Zoom 4.0" di assessment guidato, realizzato dal Digital Promoter della CCIAA

- 4. E' obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, come comunicato al Registro delle Imprese, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull'anagrafica della domanda telematica (webtelemaco) e deve essere coincidente. In caso di procura va, pertanto, indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.
- 5. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici derivanti da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
- 6. **Casi di esclusione automatica:** sono effettuati d'ufficio e senza comunicazione di preavviso di rigetto all'impresa richiedente il contributo e si verificano nei seguenti casi:
  - mancanza del Modello BASE (modello informatico generato dalla piattaforma);
  - mancanza del Modello di domanda Allegato A;
  - modello di domanda, Allegato A, completamente in bianco o illeggibile, ancorché firmato dal titolare legale rappresentante e/o intermediario;
  - domanda presentata da impresa inattiva o che ha in corso procedure concorsuali o procedure di liquidazione;
  - domanda presentata fuori dai termini previsti;
  - domanda inviata tramite sportelli telematici riferiti ad altri bandi camerali.
  - 7. <u>Con risposta a interpello n. 907-1730/2020, in data 22/02/2021, l'Agenzia delle Entrate, Direzione regionale del Veneto, comunica che l'imposta di bollo non è dovuta per le istanze di partecipazione ai bandi camerali per l'erogazione di sussidi, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Tariffa Allegato A e dell'art. 8, comma 3 della Tariffa Allegato B al D.P.R. 642/1972.</u>

#### ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. E' prevista una procedura valutativa a sportello (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. Le domande saranno esaminate ed accolte - secondo il criterio della priorità cronologica di presentazione on line - sulla base della conformità delle stesse alle norme del presente Bando, fino ad esaurimento dello stanziamento disponibile pari ad € 500.000,00.

In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

- 2. Verranno istruite le pratiche di domanda di contributo pervenute fino alla concorrenza del valore complessivo di richieste di contributo pari a € 700.000,00 .
  Le domande di contributo istruite con esito positivo, eccedenti la disponibilità dello stanziamento di € 500.000,00 e fino a concorrenza del valore di € 700.000,00, formeranno una graduatoria di imprese ammesse al contributo ma non finanziabili per esaurimento risorse e potranno risultare successivamente beneficiarie della concessione di contributo in caso di scorrimento della graduatoria delle imprese ammesse e finanziabili, a seguito di revoca, rinuncia, mancata rendicontazione di contributi concessi.
- 3. Le domande di contributo pervenute oltre il raggiungimento del valore complessivo di richieste di contributo pari a € 700.000,00 non verranno istruite e risulteranno non ammesse per esaurimento fondi.
- 4. L'istruttoria si concluderà con l'adozione di uno o più provvedimenti dirigenziali di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivati, entro il 20.10.2023.
  Il provvedimento disporrà la concessione o il diniego del contributo per ciascuna delle domande pervenute, diniego che potrà avvenire per mancato superamento dell'istruttoria formale/tecnica o per esaurimento delle risorse disponibili.
- 5. I provvedimenti dirigenziali prevederanno l'approvazione:
  - dell'elenco delle domande ammesse e finanziabili fino ad esaurimento delle risorse stanziate, oggetto di concessione di contributo;
  - dell'elenco delle domande ammesse ma non finanziabili per esaurimento delle risorse stanziate, possibili beneficiarie in caso di scorrimento della graduatoria;
  - dell'elenco delle domande non ammesse per esaurimento delle risorse disponibili;
- 6. Sarà cura della Camera di Commercio dare comunicazione a ciascun richiedente dell'esito della domanda all'indirizzo PEC dichiarato al Registro delle Imprese.
- 7. Gli elenchi delle imprese ammesse e finanziabili e delle imprese ammesse ma non finanziabili, approvati con provvedimento dirigenziale, saranno oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente camerale www.pd.camcom.it entro i 5 giorni successivi alla data di adozione del medesimo.

Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.

8. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di

tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di contributo.

## ARTICOLO 12 - PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

- 1. L'erogazione del contributo avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione da parte dell'impresa beneficiaria di concessione e la conclusione con esito positivo della relativa istruttoria. Sul sito internet camerale www.pd.camcom.it, nella pagina dedicata al Bando, sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.
- 2. La rendicontazione può essere presentata esclusivamente in via telematica, a partire dalle ore 10.00 del 23/10/2023 ed entro e non oltre le 19.00 del 12/02/2024 con firma digitale, attraverso lo sportello Webtelemaco di Infocamere Servizi e-gov(completamente gratuito), pena la decadenza dal contributo. NB: Per presentare la pratica telematica di rendicontazione (seconda pratica telematica presentata dopo la prima pratica di domanda per ottenere la concessione) è necessario richiamare nel campo PROTOCOLLO il numero di protocollo assegnato precedentemente alla domanda di contributo (domanda di concessione prima domanda telematica presentata). Il campo richiede 7 caratteri numerici: se il numero di protocollo è più breve anteporre degli 0 Il numero di protocollo è presente nella ricevuta di conferma di avvenuto recapito della domanda di concessione: è il codice che segue quello generale nella stringa Protocollo; NON è il codice pratica
- 3. La rendicontazione va effettuata in una unica tranche, poiché non sono ammessi anticipi e saldi: eventuali ulteriori invii di documentazione, dopo la liquidazione del contributo, non saranno presi in considerazione anche se effettuati entro i termini di rendicontazione. È ammesso un ulteriore invio di rendicontazione, entro i termini previsti dal bando, solo se l'impresa si accorge autonomamente, prima che venga effettuata la liquidazione del contributo da parte dell'ufficio competente, di aver erroneamente omesso parte della rendicontazione. In tal caso l'impresa deve darne contestuale comunicazione motivando il secondo invio alla Camera di commercio tramite l'invio di una PEC all'indirizzo promozione@pd.legalmail.camcom.it.
- 4. E' ammesso il conferimento di apposita procura speciale per la predisposizione e l'invio della pratica telematica con le modalità di cui all'art. 38 comma 3 bis del D.P.R. 445/2000 mediante la compilazione dell'apposita sezione dell'Allegato B. In tal caso anche l'intermediario delegato dovrà firmare digitalmente il Modello di rendicontazione, Allegato B
- 5. Alla RENDICONTAZIONE dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) **MODELLO RENDICONTAZIONE Allegato B** dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa
- 2) **RIEPILOGO ELENCO FATTURE/DOCUMENTI FISCALI/QUIETANZE** prodotti a giustificazione delle spese sostenute mediante compilazione del modello **Allegato C**
- 3) FATTURE ELETTRONICHE D'ACQUISTO riguardanti la spesa sostenuta in FORMATO XML (non in formato .pdf);

riguardante la spesa sostenuta (N.B. dalla causale della fattura si deve evincere in modo chiaro la coerenza dell'acquisto con almeno una delle voci di cui all'art. 2 comma 2; in alternativa dev'essere corredata, **a pena di inammissibilità**, da dichiarazione illustrativa ed esplicativa del fornitore). **NB:** documenti fiscali emessi non in lingua italiana devono essere accompagnati da apposita traduzione. Documenti fiscali/fatture emessi in valute diverse dall'Euro, devono essere accompagnati da dichiarazione del controvalore in euro, alla data di emissione della fattura/documento fiscale.

- 4) DOCUMENTI COMPROVANTI L'AVVENUTO PAGAMENTO DELLE SPESE: copia del bonifico che riporti espressamente l'esito della transazione (BONIFICO CON ESITO PAGATO, ESEGUITO, OPERAZIONE CONCLUSA, NON E' AMMISSIBILE SEMPLICE ORDINE/DISPOSIZIONE DI BONIFICO SENZA ESITO) o copia dell'estratto conto bancario o postale da cui si evidenzi il pagamento della spesa a cui si riferisce la fattura; in caso di pagamento con assegno copia dell'assegno stesso e estratto conto da cui si evidenzia il pagamento dell'effetto. Pagamenti con carta di credito solo se accompagnati da estratti conto intestati all'impresa beneficiaria da cui risulti l'addebito stesso.
- 5) Modello ULTERIORI FORNITORI art. 6 comma 1, punto 9 (Allegato D), da compilare e sottoscrivere digitalmente da parte di ulteriori fornitori in materia di digitalizzazione e transizione ecologica

#### 6) nel caso di spese per CONSULENZE:

RELAZIONE redatta e sottoscritta digitalmente da parte del consulente circa i contenuti dell'attività di consulenza prestata, che riporti gli obiettivi e risultati attesi e/o ottenuti ed evidenzi l'attinenza della stessa con l'applicazione di una o più delle voci tra quelle previste all'art. 2, comma 2; in caso di EGE ed ESCO indicare il numero della certificazione in corso di validità;

7) nel caso di **spese per ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MATERIA DI INNOVAZIONE DIGITALE**, **DICHIARAZIONE** da parte del soggetto erogatore del percorso formativo

#### riportante:

- a) breve descrizione dei contenuti dell'attività formativa erogata
- b) esplicita indicazione relativa a quali tecnologie, tra quelle previste all'art. 2, comma 2, punti da 1 a 21, il percorso formativo si riferisce
- c) dichiarazione di fine corso del soggetto/fornitore erogatore della formazione
- d) allegazione di copia conforme all'originale dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo
- e) attestato di accreditamento regionale per agenzie formative accreditate dalle Regioni; attestato di riconoscimento del MIUR per Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR
- 8) nel caso di realizzazione, rifacimento siti web, attività SEO e SEM, realizzazione di sezioni del sito dedicate all'e-commerce o realizzazione di nuove piattaforme e-commerce RELAZIONE da parte del fornitore circa gli obiettivi perseguiti e i contenuti delle singole attività effettivamente realizzate;
- 6. Gli interventi dovranno essere realizzati/ultimati e le spese dovranno essere fatturate entro i termini di cui all'art. 7, comma 4 e interamente pagate/quietanzate al momento dell'invio della documentazione di rendicontazione. Per data di ultimazione/realizzazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile riferibile all'intervento stesso.
- 7. Saranno escluse totalmente dall'erogazione del contributo le imprese che realizzano l'investimento, ritenuto ammissibile, in misura inferiore al limite minimo previsto dall'art. 3, comma 5 (€ 3.000,00);
- 8. La Camera di Commercio, in fase di istruttoria della rendicontazione, ai fini dell'erogazione del contributo verificherà il permanere, in capo all'impresa, dei requisiti previsti dall'art. 4 del Bando in oggetto.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, il Contributo non potrà essere erogato alle imprese che in sede di rendicontazione/erogazione del contributo:

- non risulteranno in regola con il pagamento del diritto annuale, salvo regolarizzazione
- non risulteranno in regola con gli obblighi contributivi verificati tramite D.U.R.C.
- che abbiano forniture in essere con la Camera di commercio
- 9. **Casi di esclusione automatica:** sono effettuati d'ufficio e senza comunicazione di preavviso di rigetto all'impresa richiedente il voucher e si verificano nei seguenti casi:

- mancanza del modulo di rendicontazione (Allegato B);
- modulo di rendicontazione completamente in bianco o illeggibile, ancorché firmato dal titolare legale rappresentante e/o intermediario, o modulo non firmato dal titolare legale rappresentante anche se correttamente compilato;
- rendicontazioni presentate da imprese inattive o che hanno in corso procedure concorsuali o procedure di liquidazione;
- rendicontazioni presentate fuori dai termini previsti;
- rendicontazioni inviate tramite sportelli telematici aperti in contemporanea per altri bandi camerali.
- documentazione di rendicontazione presentata più volte dalla stessa impresa (viene considerata solo la prima pervenuta in ordine cronologico, salvo quanto previsto dall'art. 13 comma terzo)
- 10. E' facoltà dell'Ufficio Promozione e progetti di sviluppo del territorio richiedere all'impresa tutte le informazioni e integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni/chiarimenti entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla richiesta comporta la decadenza dal voucher. Le integrazioni richieste dovranno pervenire alla PEC promozione@pd.legalmail.camcom.it.
- 11. Nel caso in cui venga effettuato il preavviso di rigetto, esso viene sempre inviato tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo PEC dell'impresa come risultante dalla visura del Registro Imprese. L'impresa avrà 10 giorni di calendario di tempo dal ricevimento della PEC per presentare eventuali osservazioni e/o documentazione integrativa sempre tramite PEC. Se la Camera di Commercio non riceverà nessuna osservazione e/o documentazione integrativa, o la riceva dopo i dieci giorni ammessi, o con mezzi diversi dalla PEC, procederà all'automatica esclusione dell'impresa.
- 12. Per quanto attiene alla conferma del contributo aggiuntivo di € 100,00 per il possesso del rating di legalità, la Camera di Commercio effettuerà il controllo d'ufficio per le sole imprese alle quali era stato riconosciuto in fase di concessione; se da controllo d'ufficio emerga che l'impresa non ne risulta più in possesso al momento della liquidazione del contributo, lo stesso contributo aggiuntivo verrà decurtato, senza alcuna comunicazione preventiva all'impresa richiedente. Se l'impresa non era in possesso del rating di legalità in fase di concessione del contributo, essa non potrà ottenere il contributo aggiuntivo in fase di liquidazione, anche se nel frattempo ha ottenuto il riconoscimento del rating di legalità dalle competenti autorità.

- 13. Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, è prevista una verifica da parte della Camera di commercio, eventualmente coadiuvata da esperti anche esterni, relativa all'attinenza della documentazione di rendicontazione con le voci di cui all'elenco dell'art. 2, comma 2 del presente Bando.
- 14. L'ammissibilità delle spese rendicontate sarà valutata autonomamente dalla Camera di Commercio ed eventuali decurtazioni delle stesse non saranno comunicate preventivamente all'impresa richiedente. La mancanza di uno o più documenti di spesa, o la presenza di spese fatturate e/o pagate fuori dai termini previsti dal presente bando, comporta la **decurtazione del relativo importo.**
- 15. L'esclusione, in sede di istruttoria della documentazione di rendicontazione di alcune voci di investimento (non ritenute ammissibili) che comporti la riduzione dell'investimento ammissibile al di sotto del minimo previsto determinerà la **revoca del contributo**.
- 16. Se tra la fase di presentazione della domanda o della rendicontazione e quella di esame istruttorio della rendicontazione, l'impresa richiedente il contributo ha cessato l'attività o ha conferito l'azienda o è stata incorporata in altro soggetto giuridico e comunque in tutti i casi in cui il nuovo soggetto risultante da operazioni di fusione o scissione abbia un codice fiscale diverso da quello dell'impresa originaria, l'impresa stessa viene automaticamente esclusa dalla liquidazione del contributo, senza preavviso di rigetto.
- 17. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici derivanti da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
- 18. La liquidazione del contributo, per le imprese per le quali l'esito dell'istruttoria di rendicontazione si sia chiuso con esito positivo, avverrà entro il 28.06.2024.

#### ARTICOLO 13 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTO

- 1. I soggetti beneficiari del contributo sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
  - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
  - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
  - c) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;

- d) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del contributo, del rating di legalità;
- e) ad ottemperare agli obblighi di trasparenza previsti dalla legge n. 04.08.2017 n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (obbligo di pubblicazione di tutti gli aiuti di importo complessivo superiore a 10.000 euro effettivamente percepiti nell'esercizio finanziario precedente).

#### **ARTICOLO 14 – CONTROLLI**

- 1. La Camera di Commercio provvede altresì ad effettuare periodicamente, anche dopo l'erogazione del contributo, i controlli a campione ex art. 71 del D.P.R. 445/00, secondo il nuovo testo sostituito dall'art. 264, comma 2, lett. a), n. 1), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, e secondo i criteri individuati con Determinazione del Segretario Generale n. 110/2015 e/o successive modificazioni e integrazioni.
  - 2. Nel caso in cui emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il Dirigente provvede ad inoltrare immediatamente denuncia di reato ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale alla competente autorità giudiziaria. Le norme introdotte dal DL 34/2020, sopra citato hanno modificato il comma 1 dell'art. 76 dello stesso DPR con la previsione che la sanzione ordinariamente prevista dal codice penale per le dichiarazioni mendaci è aumentata da un terzo alla metà.
  - 3. Nel caso di cui al comma 2, il Dirigente avvia il procedimento per l'accertamento della decadenza dai benefici concessi ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 445/2000. L' art. 264, comma 2, lett. a), n. 2), D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha introdotto il comma 1 bis dell'art. 75 per il quale la dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.

#### ARTICOLO 15 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

- 1. Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:
  - a) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
  - b) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 13 per cause imputabili al beneficiario;
  - c) esito negativo dei controlli di cui all'art. 13;
  - d) indisponibilità della documentazione di cui all'art. 12, comma 1, lettera c);
  - e) in caso di espressa rinuncia al contributo da parte dell'impresa;
  - f) in caso di mancato invio della documentazione di rendicontazione entro i termini previsti dal bando;
  - g) spese rendicontate e ritenute ammissibili risultate inferiori al minimo previsto di € 3.000,00;

- h) spese rendicontate ritenute ammissibili risultate inferiori al 50% delle spese dichiarate in sede di domanda:
- i) in tutti gli altri casi previsti nell'articolato dal presente bando.
- In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

## ARTICOLO 16 - CONSEGUENZE DELLA MANCATA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. Le imprese, titolari di concessione di contributo previsto dal presente bando, che non presenteranno entro i termini la dovuta documentazione di rendicontazione unitamente alla domanda di liquidazione del contributo, o che avranno esplicitamente rinunciato al contributo, non potranno partecipare ad analogo bando (interventi a supporto digitalizzazione e/o transizione ecologica) della Camera di Commercio di Padova per l'annualità 2024.

### ARTICOLO 17 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Dirigente dell'area sviluppo e promozione economica. Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi a: E-mail: promozione@pd.camcom.it - Pec: promozione@pd.legalmail.camcom.it
Tel. 049/8208268

#### **ARTICOLO 18 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ'**

- 1. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente Bando, che gli elenchi dei beneficiari e tutte le informazioni ed avvisi relativi allo svolgimento del Bando, saranno pubblicati nel sito web della Camera di Commercio di Padova (www.pd.camcom.it).
- 2. I dati dei beneficiari saranno inseriti nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) e trattati secondo quanto previsto dagli adempimenti di legge, nonché pubblicizzati secondo le norme vigenti in materia di trasparenza dell'attività amministrativa.

#### ARTICOLO 19 - VALUTAZIONE DELL'AZIONE CAMERALE

1. Le imprese beneficiarie dei contributi concessi ai sensi del presente Bando si impegnano a fornire tutte le informazioni che la Camera di Commercio di Padova riterrà necessarie al fine di valutare l'impatto che l'azione camerale produce sul territorio, sul tessuto economico, sull'operatività dell'impresa.

INFORMAZIONI EX ART. 13 e 14 GDPR RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RACCOLTI NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO.

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova, (di seguito, "CCIAA" o "Titolare") intende qui fornirLe le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito al trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito della procedura di erogazione del beneficio.

#### 1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova, con sede in Padova, Piazza Insurrezione XXVIII aprile '45, n. 1A, tel. 049 82.08.111, PEC cciaa@pd.legalmail.camcom.it

## 2. DPO - Data Protection Officer

Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (o RPD, Responsabile della protezione dei dati personali).

È possibile prendere contatto con il DPO della CCIAA di Padova al seguente indirizzo pec: dpo@pd.legalmail.camcom.it

#### 3. Finalità e Base Giuridica del Trattamento

La CCIAA tratta i dati personali raccolti nell'ambito del presente bando esclusivamente per le seguenti finalità:

a. gestione delle attività inerenti il procedimento amministrativo di concessione del contributo, di erogazione e rendicontazione dello stesso, nonché per finalità di trasparenza amministrativa. Il trattamento è svolto in adempimento di obblighi normativi in tema di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi economici (art. 6, par. 1, lett. c) GDPR) nonché per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico assegnati alle CCIAA dalla L. 580/93 (art. 6, par. 1, lett. e) GDPR).

Per tali finalità, la CCIAA può trattare dati personali comuni e relativi a condanne penali e reati (in via meramente esemplificativa, autocertificazioni casellario giudiziario, carichi pendenti e dichiarazioni antimafia), eventualmente anche riguardanti dipendenti e/o collaboratori e/o soggetti che ricoprono a diverso titolo cariche societarie nelle imprese partecipanti e, ove richiesto dalla normativa, familiari conviventi di tali soggetti. Tali trattamenti sono svolti in adempimento di obblighi normativi imposti alla CCIAA (art. 6, par. 1, lett. c) GDPR e art. 2octies, co.

3, lett. c) D.Lgs. 196/03)

- b. i suoi dati di contatto potranno essere utilizzati dal Titolare, anche successivamente alla chiusura del bando, per l'invio di indagini sul grado di soddisfazione dell'utente relativamente ai servizi offerti dalla Camera di Commercio, in esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett.e) GDPR) assegnato alla CCIAA (in particolare D.Lgs. 150/09 e ss.mm.ii);
- c. esclusivamente previo Suo esplicito consenso e sulla base dello stesso, i dati di contatto raccolti saranno trattati dal Titolare per l'invio di comunicazioni informative e promozionali in ordine ad attività, servizi, eventi ed iniziative a vario titolo promossi dalla CCIAA,nonché promossi da altri Enti del Sistema Camerale e/o da altri Enti Pubblici. Il consenso prestato per la ricezione di comunicazioni è da Lei revocabile in qualunque momento. Il mancato consenso o la sua successiva revoca non inciderà in alcun modo sullo procedura di assegnazione del contributo.

## 4. Dati ottenuti presso terzi

Si fa presente che il Titolare potrebbe procedere alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa partecipante, anche mediante acquisizione di dati presso altri Enti pubblici e privati (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Ordini Professionali, Enti di istruzione formazione, Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Cassa Edile competente territorialmente, Registro Nazionale Aiuti di Stato, Istituto di credito di riferimento, Comuni). Oggetto di tali verifiche potranno essere tanto dati di natura comune, quanto dati relativi a condanne penali e reati.

### 5. <u>Autorizzati, responsabili del trattamento e destinatari dei dati personali</u>

I dati personali saranno trattati da personale dipendente della CCIAA previamente autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato.

I dati personali possono essere trattati da soggetti esterni formalmente nominati dalla CCIAA quali Responsabili del trattamento, appartenenti alle seguenti categorie:

- società che erogano servizi tecnico/informatici;
- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica;
- soggetti cui la CCIAA ha affidato lo svolgimento dell'istruttoria di ammissibilità / ricevibilità della domanda e/o lo svolgimento delle verifiche in fase di rendicontazione.

I dati, infine, potranno essere comunicati all'Istituto Cassiere della Camera di Commercio per l'erogazione del contributo; ad altre Pubbliche Amministrazioni per la corretta gestione del bando e di tutti gli adempimenti, anche fiscali e contributivi, di legge; all'autorità

giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge.

I dati identificativi degli assegnatari del contributo saranno altresì diffusi mediante pubblicazione sul sito web della Camera di Commercio nella sezione «Amministrazione trasparente», nei limiti e per le finalità di cui alla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

## 6. <u>Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del</u> mancato conferimento dei dati

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per la corretta gestione della procedura di erogazione del contributo: il mancato conferimento (totale o parziale) non consentirà il corretto prosieguo dell'iter amministrativo di valutazione ed eventuale accoglimento della domanda di contributo.

## 7. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali trattati per le finalità di cui alla lettera a) del paragrafo 2"Finalità e base giuridica del trattamento", saranno conservati dalla Camera di Commercio per 10 anni dalla data del provvedimento di erogazione del beneficio /contributo, salvo eventuale contenzioso e in questo caso sino alla definizione dello stesso; e salvo richieste avanzate nell'ambito di attività di controllo e vigilanza da parte di Enti terzi e, in questi casi, sino alla conclusione di tali attività.

I dati trattati per l'invio di indagini di *customer satisfaction* saranno conservati sino alla completa elaborazione dei risultati dell'indagine e, in ogni caso, per un periodo massimo di 2 anni dalla conclusione delle stessa.

Ove Lei abbia espresso il Suo consenso al trattamento dei dati personali per l'invio di comunicazioni da parte della Camera di Commercio i Suoi dati di contatto, saranno conservati sino ad un massimo di 15 giorni (tempi tecnici necessari) dalla Sua richiesta di disiscrizione dal servizio / revoca del consenso.

#### 8. Trasferimento dei dati in paesi extra-UE

Il Titolare può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi di comunicazione telematica e, in particolar modo, di posta elettronica, che potrebbero far transitare i messaggi e le informazioni personali degli utenti anche in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, o che in tali Paesi potrebbero salvare copie di backup dei dati.

Il trasferimento all'estero così effettuato è attuato solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di una decisione di adeguatezza e che, dunque, garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali, oppure sulla base di clausole contrattuali tipo

validate da un'Autorità di controllo europea e conformi ai modelli proposti dalla Commissione Europea.

#### 9. Diritti dell'interessato

Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli Interessati diversi diritti esercitabili contattando il Titolare o il DPO ai recapiti indicati nella presente informativa. Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano
- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

In ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito: https://www.garanteprivacy.it

Questa informativa è stata aggiornata a 01 marzo 2023